



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli  
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**59/2014**

**Aprile/14/2014 (\*)**

**Napoli 24 Aprile 2014**

**Con la Risoluzione n. 38/E dell'11 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di indennità chilometriche erogate nell'esercizio delle attività sportive dilettantistiche.**

**Precisazioni importanti in quanto, a differenza di quanto stabilito per gli sportivi professionisti, le cui prestazioni sono regolamentate dalla legge 91/1981, l'attività degli sportivi dilettanti manca di una compiuta regolamentazione civilistica.**

Come noto, il legislatore fiscale ha ricompreso **le somme percepite per l'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica nella categoria dei "redditi diversi"**.

Infatti, ai sensi **dell'art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir**, sono considerati redditi diversi "le indennità di trasferta, i **rimborsi forfetari di spesa**, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive Nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

Per la determinazione del reddito imponibile, il successivo **articolo 69, comma 2, del TUIR** prevede un regime di favore, statuendo che "le

***indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.***

A seguito di questo quadro normativo, nella realtà operativa delle società sportive dilettantesche, col tempo si sono avuti dei dubbi sul trattamento tributario da riservare ai rimborsi delle spese sotto forma di indennità chilometriche, da qui la necessità di richiesta di chiarimenti formulata all'Agenzia delle Entrate.

#### **CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Orbene, tenendo presente il quadro normativo sopra riportato, secondo l'Agenzia delle Entrate ***le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività mediante un proprio mezzo di trasporto.***

Pertanto, dette indennità chilometriche, in base alla normativa sopra richiamata, ***non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.***

Invece, nel caso in cui gli spostamenti avvengano ***all'interno del territorio comunale di residenza o di dimora e, comunque, in caso di mancata documentazione di dette spese, le indennità corrisposte non concorreranno alla formazione del reddito fino alla franchigia dei 7.500 euro,*** ivi comprendendo anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.

Ad ogni buon fine, la Risoluzione in esame ha anche specificato che le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, ***non possono essere forfetarie*** ma, ***devono essere necessariamente quantificate in***

***base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.***

Altro importante chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate ha riguardato ***l'individuazione esatta del territorio comunale.***

Per quanto riguarda questo aspetto, l'Agenzia ha specificato che ***il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità chilometrica,*** confermando l'orientamento assunto dal Ministero delle Finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (*Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche*), non assumendo, invece, rilevanza a tal fine la sede dell'organismo erogatore.

Il documento di prassi in esame termina con la puntualizzazione che tutto quanto sopra esposto assume rilevanza solo nell'ipotesi che, ***l'attività svolta sia effettivamente riconducibile all'articolo 67, comma 1, lett. m),*** (*id: attività sportiva dilettantistica*) e non sia riscontrabile l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nel qual ultimo caso si applicherebbero le diverse regole previste per le rispettive categorie reddituali. ***Si precisa che, i chiarimenti possono essere estesi anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, per i quali è applicabile la medesima disciplina.***

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio***

***(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori***

**ED/FC/GC**